

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA(\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI,  
CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO  
PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE 1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2011  
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2012 AL 30 GIUGNO 2012

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a € 5.000	10,87	17,5875
	oltre € 5.000	9,45	15,8125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a € 1.500	14,33	21,9125
	oltre € 1.500	14,02	21,5250
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a € 5.000	7,25	13,0625
	da € 5.000 a € 100.000	6,80	12,5000
	oltre € 100.000	4,84	10,0500
FACTORING	fino a € 50.000	5,81	11,2625
	oltre € 50.000	4,17	9,2125
CREDITI PERSONALI	intera distribuzione	11,40	18,2500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE	intera distribuzione	10,10	16,6250
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a € 25.000	9,25	15,5625
	oltre € 25.000	7,89	13,8625
LEASING IMMOBILIARE A TASSO FISSO	intera distribuzione	7,77	13,7125
LEASING IMMOBILIARE A TASSO VARIABILE	intera distribuzione	5,35	10,6875
LEASING STRUMENTALE	fino a € 25.000	9,29	15,6125
	oltre € 25.000	6,84	12,5500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a € 5.000	12,05	19,0625
	oltre € 5.000	10,05	16,5625
CREDITO REVOLVING	fino a € 5.000	16,85	24,8500
	oltre € 5.000	11,94	18,9250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO	intera distribuzione	4,75	9,9375
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO VARIABILE	intera distribuzione	3,66	8,5750
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a € 5.000	12,55	19,6875
	oltre € 5.000	11,08	17,8500

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA L. 108/96<sup>1</sup>,  
COME MODIFICATO DAL D. L. 70/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO  
CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI QUATTRO PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL  
LIMITE ED IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI OTTO PUNTI PERCENTUALI

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

<sup>1</sup> L'articolo 2 della L. 108/1996 è stato modificato dal Decreto Legge 70/2011, recante «Semestre europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia», articolo 8, comma 5, lettera d), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 maggio 2011.